

tre li Contesti, se alcuno ne fosse stato introdotto, e procurando di scuoprire sopra tutto, se tra i Testimonj ve ne fossero mai per qualsivoglia causa de' subornati.

4

In ricognizione della loro opera non potranno giammai essi Cancellieri riscuotere se non quel tanto, che dalle rispettive approvate Tariffe sarà fissato per i Processi di Prova di Fortuna, osservando anzi la possibile brevità nell' estenderli, e compilarli; il che eseguito, dovranno consegnarli sotto sigillo alla parte, che ne avesse richiesta la formazione, assieme con la Polizza delle spese a Tariffa, e con la corrispondente lor Ricevuta.

5

E perchè dai Processi delle Prove di Fortuna si possa fondatamente rilevare, se gli avvenimenti saranno stati innocenti, oppure derivati da non curanza, o malizia; si ordina, che essi Processi, giusto la pratica, continuino ad affoggettarli al Magistrato de' Consoli de' Mercanti, dove ad istanza di qualunque Interessato potranno essere pubblicati, per esserne indi rilasciate le Copie.

6

Se accadesse una qualche differenza civile sopra gl' Infortunj di Mare, la quale avesse relazione a' detti Processi, sarà questa dalle Parti proposta, ed agitata, secondo la

pra-